

# Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

## Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Assegno ordinario erogato dai Fondi bilaterali di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

### 1. 1

A chi spetta

#### **DATORI DI LAVORO DESTINATARI:**

datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, siano ricorsi all'assegno di solidarietà.

#### **LAVORATORI DESTINATARI:**

La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

### 2. 2

Durata del trattamento

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per **un periodo non superiore a nove settimane**

(NOTA BENE: la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso).

### 3. 3

Consultazione sindacale

I datori di lavoro che presentano domanda di trattamento salariale speciale COVID-19 sono dispensati dall'osservanza delle tempistiche prescritte all'art. 14, d.lgs. n. 148/2015, restando salva "l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica" **entro tre giorni successivi a quello della richiesta** (NOTA BENE: il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza

o di mancato accordo)

#### 4. 4

Procedimento amministrativo

I datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell'assegno ordinario speciale con causale "emergenza COVID-19" **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**

(NOTA BENE: in sede di valutazione delle domande gli Uffici terranno conto del carattere eccezionale della nuova causale "emergenza COVID-19" e delle esigenze di velocizzazione delle procedure, dando per verificata la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento ai fini dell'integrabilità della causale).

#### 5. 5

Aliquote contributive di finanziamento

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario **non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale** dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

LIMITI DI SPESA:

Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall'art. 21 del DL sono riconosciute nel limite massimo di spese previsto dall'art. 19, comma 8, pari a 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020.

## Dove trovi questo servizio

